



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 2919

DEL 12/06/2025

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2025

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 3271 del 10/06/2025

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2025 PER INSERIMENTO MINORE *omissis* PRESSO LA COMUNITA' FAMILIARE MULTIUTENZA COMPLEMENTARE "SAN FILIPPO NERI", CATONA - ENTE GESTORE ASSOCIAZIONE "PAPA GIOVANNI XXIII" ENTE ECCLESIASTICO SEDE LEGALE VIA MAMELI N. 1 - 47921 - RIMINI (RM), - D.G.R. N. 503 DEL 25.10.2019 E SS.MM.II. - REGOLAMENTO N. 22/2019 E SS.MM.II. CUP FNPS 2024 H39I25000530001 CIG:B737D2D618

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Bellantoni Maria**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA E.Q.

VISTO il Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Cron. n. 307/2022 V.G. del 09/05/2023, con il quale *“si dispone l'immediato trasferimento della minore omissis presso la Comunità Familiare Multiutenza Complementare “San Filippo Neri” dell'Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini...”*;

Viste:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che:
 - assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;
 - assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
 - stabilisce, all'art. 19, che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione provvedano, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano regionale, a definire il Piano di Zona, quale strumento strategico per il governo delle politiche sociali territoriali, attraverso il quale gli Enti Locali, con il concorso di tutti i soggetti che a diverso titolo operano sul territorio, ridisegnano il sistema integrato dei servizi sociali di cui l'Ambito è dotato, in riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti da impiegare e alle risorse da attivare per la sua implementazione;
- la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” (in attuazione della Legge n. 328/2000)”, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, che:
 - riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
 - all'art. 9 assegna alla Regione compiti di programmazione sugli interventi sociali, sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
 - disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;
 - all'art. 16 considera il Piano di Zona “lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione”, un sistema integrato di interventi e servizi sociali che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale ed integrate con il sistema sanitario e sociosanitario;
 - all'art. 20 stabilisce che i Piani di Zona sono strumenti finalizzati a “favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi”;
- la D.G.R. n. 210 del 22/6/15 e ss.mm.ii. con la quale sono stati definiti gli ambiti territoriali ottimali di gestione degli interventi e dei servizi sociali modificati con D.G.R. n. 410 del 21/9/2018, tra i quali rientra il Comune di Reggio Calabria che risulta comune monoambito;

Vista la deliberazione di G.M. n. 231 del 21/12/2016 di approvazione del Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Reggio Calabria;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali di costituzione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale:

- n. 1919 del 10/07/2017, avente per oggetto “Definizione della composizione dell'Ufficio di Piano nell'ambito territoriale di Reggio Calabria. D.G.R. n. 449/2016 e ss.mm.ii.”;
- n. 4074 del 16/12/2019 con cui è stata rettificata la composizione dell'Ufficio di Piano di cui alla sopracitata determinazione n. 1919/17 a seguito del collocamento in quiescenza di alcuni componenti;
- n. 138 del 21/01/2021 con cui è stata parzialmente rettificata la composizione dell'Ufficio di Piano di cui alla sopracitata determinazione n. 4074/19;

Visto il Piano Sociale di Zona 2021-2023, approvato con deliberazione di G.M. n. 17 del 30/06/2021, adottato con

Accordo di Programma sottoscritto in data 5 luglio 2021 dal Comune e dal dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, approvato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale N 12749 del 13/12/2021 e pubblicato sul BURC n. 113 del 28/12/2021, quale strumento principale di pianificazione territoriale per lo sviluppo del sistema integrato con la programmazione relativa alla gestione delle risorse dei fondi, che definisce gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali;

Vista la seguente disciplina regionale:

- la D.G.R. n. 503 del 25.10.2019 che ha approvato il Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019 e ss.mm.ii, la quale prevede che:
 - la L.R. 23/2003 e s.m.i. all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
 - la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;
- la D.G.R. n. 735 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, che ha acquisito il parere favorevole della Terza Commissione Consiliare, con la quale è stato confermato quanto disposto con la D.G.R. n. 669/2022, con una sola modifica tecnica riferita al procedimento di accoglienza dei cittadini nelle strutture;
- la D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023 con la quale si è preso atto del parere positivo n. 30/12^ espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
- la D.G.R. n. 72 del 04 marzo 2024, con la quale si è proceduto a:
 - modificare la disposizione di cui alla DGR 499/2023, come confermata con la DGR 512/2023, relativa al riparto dei fondi, per l'anno 2024, come segue: "tenendo conto, per il 60%, della popolazione residente in ciascun Ambito e, per il 40 %, dei posti accreditati in ciascun ambito al 31 dicembre 2023 residenziali e semiresidenziali";
 - approvare l'allegato denominato "Allegato 1 Tipologie - Servizi - Rette – Modalità di Calcolo" che sostituisce integralmente l'allegato 1 approvato con la D.G.R. 512/2023;
- la D.G.R. n. 362 del 10 luglio 2024, pubblicata sul BURC n. 205 del 3 ottobre 2024 con la quale sono state approvate:
 - le modifiche al Regolamento n. 22/2019 "Procedure di Autorizzazione, Accreditamento e Vigilanza delle Strutture a ciclo Residenziale e Semiresidenziale Socio assistenziali, nonché dei Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità" come riportate nell'elaborato "Allegato 1" alla stessa deliberazione;
 - l'Allegato 1 della stessa Deliberazione all'art. 2 reca "Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019, concernente "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni";
- la D.G.R. n. 111 del 21 marzo 2025, pubblicata sul BURC n. 76 del 16 aprile 2025 con la quale è stato stabilito quanto segue:
 - la copertura dei servizi e degli interventi sociali nel corso dell'anno 2025 è garantita dagli ambiti territoriali sociali nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2025/2027, per come precisato in premessa;
 - è stato stabilito che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione sul territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l'anno 2025 i fondi saranno ripartiti tenendo conto, per il 60%, della popolazione residente in ciascun Ambito al 31 dicembre 2024 e, per il 40%, dei posti residenziali e semiresidenziali accreditati in ciascun ambito al 31 dicembre 2024, come da elenco delle strutture socio assistenziali riportato nell'albo regionale anno 2025, approvato con D.D.G. n. 813/2025;
 - è stato stabilito che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione sul territorio dei servizi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale gli utenti saranno ospitati;

Vista la nota della Regione Calabria Aoo REGCAL Prot. N. 256037 del 16/04/2025 relativa alla ripartizione dei fondi F.N.P.S. annualità 2024 e del F.R.P.S. annualità 2025, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali per attività sociali anno 2025 così suddivisi per il Comune di Reggio Calabria:

- FNPS 2024 € 1.121.718,49;
- FRPS 2025 € 1.246.353,88 (dal quale totale dovranno essere decurtate le somme relative a progetto P.I.P.P.I., progetto per azioni di sistema e LEPS);

Visto il Decreto del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria n. 5166 del 09/04/2025, avente ad oggetto: *“D.G.R. 111 del 21 marzo 2025 - Fondo Regionale per le Politiche Sociali (F.R.P.S.) annualità 2025 - Trasferimento prima quota in favore dei comuni capofila degli Ambiti Territoriali della Regione Calabria per attività anno 2025”*;

Considerato che il sistema dei servizi sociali:

- costituisce uno strumento fondamentale di resilienza della nostra comunità e, attraverso la conoscenza diretta e associata delle problematiche e delle risorse individuali e collettive presenti sul territorio, svolge un ruolo chiave nella promozione della coesione sociale e nella costruzione di sicurezza sociale;
- promuove, quindi, la coesione sociale e, pertanto, costruisce sicurezza sociale in quanto organizza una rete strutturata che offre l'opportunità a tutte le persone e le famiglie di potere contare su un sistema di protezione che si attiverà per rispondere ai bisogni sociali, per prevenire e contrastare gli elementi di esclusione e promuovere il benessere non solo attraverso interventi di riduzione del disagio e della povertà ma anche attraverso il coinvolgimento, attivo e diretto, dei destinatari del sistema dei servizi nei loro percorsi di inclusione sociale ed economica;

Tenuto conto del quadro normativo vigente (Costituzione, L. 328/2000, D.Lgs. 159/2013, L. 5 maggio 2009, n. 42, D.Lgs. 15.9.2017, n. 147, DL 28/1/2019, n. 4, L. 178/2020 - Legge di bilancio 2021, L. 234/2021 - Legge di bilancio 2022 – Legge di Bilancio vigente) che mette in luce come le risorse dei fondi sociali nazionali sono aumentate e si sono stabilizzate nel bilancio dello Stato, accanto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, in norma primaria o nei documenti programmatici associati agli stessi fondi;

Rilevata la necessità:

- di adattare tempestivamente la programmazione all'evoluzione del sistema dei servizi sociali, ai bisogni delle persone, alla disponibilità di nuove risorse finanziarie sempre più cospicue, che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- di individuare le priorità di finanziamento, gestire l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento;
- di proseguire sul percorso di rafforzamento già intrapreso, mediante maggiori disponibilità finanziarie e con la consapevolezza, ormai generalizzata, dell'esigenza di strutturalizzare il sistema;

Visto l'Albo Regionale approvato con D.D. N°. 11308 del 02/08/2024 della Regione Calabria Dipartimento Salute e Welfare Settore Welfare, avente ad oggetto: *“Legge Regionale n. 23 del 26 novembre 2003 e Regolamento N. 22/2019 e ss.mm.ii - Approvazione, ai fini della pubblicazione sul Burc, dell'Albo Regionale aggiornato delle Strutture Socio Assistenziali”*. Aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 813 del 22 gennaio 2025, pubblicato sul BUR Calabria n. 15 del 24 gennaio 2025;

Considerato che:

1. ai sensi del comma 2 dell'Art. 18 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019 e ss.mm.ii., si specifica che l'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico;
2. ai sensi del comma 8 dell'Art. 19 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019 e ss.mm.ii., si specifica che annualmente il Comune Capofila, sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti iscritti all'Albo, l'erogazione dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità e i posti da ammettere a retta nelle strutture sociali del territorio;
3. ai sensi dell'art. 23 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019 e ss.mm.ii., sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, il Comune Capofila, individua i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo di cui all'articolo 24 dello stesso Regolamento regionale, stipulando accordi/contratti secondo tariffe e caratteristiche qualitative definite dalla normativa vigente, e/o riconoscendo direttamente ai cittadini, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale, titoli per l'acquisto dei servizi sociali (voucher sociali) di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii.;

Attesa la presa in carico sociale delle persone residenti nel Comune di Reggio Calabria e beneficiari dei servizi offerti dall'Organismo accreditato, nei confronti dei quali è riconosciuta l'ammissione a beneficio retta, con competenza all'acquisto del servizio sociale a carico dei citati fondi;

Sottolineato ulteriormente che:

- a. la presa in carico “economica” dell’ospite può avere luogo solo a data successiva a quella della richiesta di presa in carico e di comunicazione formale di ammissione da parte dell’Ambito di appartenenza, indipendentemente dalla stipula della Convenzione, che rappresenta la cornice giuridica di riferimento su cui imputare la spesa;
- b. in assenza di comunicazione di ammissione a beneficio retta della persona presente nella struttura, il soggetto gestore non potrà avere nulla a pretendere dall’Ente;

Posto che l’Ambito provvede alla liquidazione dell’integrazione retta direttamente all’Ente gestore della struttura ospitante la persona, sia che si trovi all’interno dei comuni appartenenti all’Ambito sia che si trovi al di fuori e, pertanto, lo schema di Convenzione può essere adottato per definire i rapporti contrattuali sia con le strutture che insistono fuori dal territorio dell’Ambito e che ospitano persone residenti nel Comune di Reggio Calabria, sia con le strutture che insistono nel territorio dell’Ambito come nella fattispecie in questione relativa all’Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII” con Sede Legale in Via Mameli n. 1 - 47921 Rimini (RN), C.F. 00310810221 p. IVA 01433850409, PEC: associazione@pec.apg23.org, autorizzata al funzionamento e accreditata con l’Ambito Territoriale di Reggio Calabria;

Attesa la presa in carico sociale delle persone residenti nel Comune di Reggio Calabria e beneficiarie dei servizi offerti dall’Organismo accreditato nei confronti delle quali è riconosciuta l’ammissione a beneficio retta, con competenza all’acquisto del servizio sociale a carico dei citati fondi indicati in oggetto;

Considerato che la verifica sul possesso dei requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi ai sensi della D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019 e ss.mm.ii., è di competenza dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria che ha provveduto a rilasciare i titoli di autorizzazione al funzionamento e accreditamento e successivo convenzionamento;

Considerato che l’importo relativo al servizio in oggetto per il I° semestre 2025 ammonta complessivamente ad € **15.803,11** e le spese troveranno copertura, per come di seguito indicato:

- € **15.803,11** correlato al trasferimento da parte della Regione Calabria (accertamento n. 1595/2025 sul cap. 2330 PdC 2.1.1.2.1, effettuato all’Esercizio Finanziario 2025-2027, Annualità 2025) per come segue:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Anno	Creditore
1410901	1.4.3.99.999	Imp.	2025	Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII” con Sede Legale in Via Mameli n. 1 - 47921 Rimini (RN), C.F. 00310810221 p. IVA 01433850409, PEC: associazione@pec.apg23.org , presso Banca Popolare Emilia Romagna sede in Rimini IBAN: IT36D0538724201 000001834545 , Procuratore Speciale Montruschi Andrea nato a Casalfiumanese (BO) il 29/05/1955 CFMNTNDR55E29 B892K;

Dato atto che il soggetto aggiudicatario del servizio è esente da IVA ai sensi del DPR n. 633/72;

Atteso che ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della Legge 136/2010, i servizi si identificano con i seguenti codici:
CUP FNPS 2024 H39I25000530001 – CIG:B737D2D618;

Visto il possesso da parte dell'Organismo accreditato dei seguenti requisiti:

- a. **Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi** ai sensi della D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 - Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019 e ss.mm.ii.;
- b. **Requisiti di carattere generale** di cui agli artt. 94,95,96,97,98 del D.lgs. 36/2023, quindi insussistenza delle cause di esclusione disciplinate dal suddetto articolo;
- c. **Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria di capacità tecniche e professionali** di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023;
- d. **Requisiti soggettivi** in materia di antimafia, ai sensi artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 94,95,96,97,98 del D.lgs. 36/2023;

Visto che si procederà alla Convenzione tra l'Associazione Comunità "Papa Giovanni XXIII" con sede Legale in Via Mameli n. 1 - 47921 Rimini (RN) e l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria;

Vista la richiesta di comunicazione antimafia, depositata agli atti d'ufficio, effettuata tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi degli art. 67 D.lgs. 159/11 inoltrata alla Prefettura di Reggio Calabria **PR_RNUTG_Ingresso_0018443_20250326**, nei confronti dell'Organismo accreditato;

Vista la certificazione di qualità trasmessa dall'Organismo che ha autocertificato di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, anche comunali, secondo la normativa vigente;

Dato atto che è stato richiesto ed acquisito il **DURC** numero protocollo INAIL_47931575 dell'Organismo accreditato ed accertato che dallo stesso risulta la regolarità della posizione INPS ed INAIL del 21/02/2025 con scadenza validità sino al 21/06/2025;

Acquisite le dichiarazioni antimafia ove il rappresentante legale dichiara che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, del D.lgs. 06/09/2011, n. 159;

Acquisito il modello di tracciabilità finanziaria ove sono riportati i seguenti dati:

- Banca Popolare Emilia Romagna sede in Rimini **IBAN: IT36D0538724201000001834545;**

Verificata la posizione debitoria del creditore nei confronti di Equitalia ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 secondo le disposizioni contenute nella circolare della RGS n. 22 del 29/07/2008, di cui si allega la relativa liberatoria di Equitalia Servizi s.p.a. emessa in data 10/06/2025 da cui risulta: **Soggetto non inadempiente;**

Specificato che l'impegno di spesa è strettamente correlato agli adempimenti previsti dalla presa in carico "economica" e dall'art. 9 della Convenzione, ove è evidenziato che la copertura del costo della retta è legata all'effettiva presenza dell'ospite nella Struttura che può, ovviamente, determinare uno scostamento dalle previsioni programmatiche sottoponendo il relativo impegno ad un'eventuale successiva ricalibrazione finanziaria;

Specificato che:

- l'art. 23 del Regolamento n.22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019, "Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali" precisa che:
 1. *I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:*
 - a. *acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;*

- b. affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - c. convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017;
2. L'affidamento di servizi si effettua attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, non discriminazione e della massima partecipazione;
- gli operatori economici in possesso di autorizzazione e accreditamento possono erogare servizio con contributo retta pubblico a favore di utenza cui viene riconosciuto il diritto di accesso;
 - la persona può scegliere liberamente la struttura cui rivolgersi, nel rispetto dei posti disponibili, anche attraverso i titoli per l'acquisto delle prestazioni socioassistenziali;

Posto che:

- c. l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bilancio corrente, avvia le procedure di convenzionamento con le strutture regolarmente accreditate, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta per gli ospiti;
- d. l'Ambito provvede alla liquidazione dell'integrazione retta direttamente all'Ente gestore della struttura ospitante la persona, sia che si trovi all'interno dei comuni appartenenti all'Ambito sia che si trovi al di fuori e, pertanto, il suddetto schema di Convenzione può essere adottato per definire i rapporti contrattuali sia con le strutture che insistono nel territorio dell'Ambito, sia con le strutture che insistono fuori dal territorio dell'Ambito e che ospitano persone residenti nel Comune di Reggio Calabria;
- e. in caso di struttura localizzata in Ambito diverso da quello dell'ospite di provenienza, la presente Convenzione ha validità solo per l'ospite residente nell'Ambito di Reggio Calabria e solo a seguito di presa in carico sociale e ammissione a beneficio retta formale da parte dello stesso;
- f. la presa in carico "economica" dell'ospite può avere luogo solo a data successiva a quella della richiesta di presa in carico e di comunicazione formale di ammissione da parte dell'Ambito di appartenenza, indipendentemente dalla stipula della Convenzione, che rappresenta la cornice giuridica di riferimento su cui imputare la spesa;
- g. in assenza di comunicazione di ammissione a beneficio retta della persona presente nella struttura, il soggetto gestore non potrà avere nulla a pretendere dall'Ente;
- h. la quota della retta sociale e del costo del servizio è parametrata come da allegato 1 alla D.G.R. n. 72/2024;
- i. il budget massimo rendicontabile, assegnato alla struttura, sarà determinato dall'Ufficio di Piano nelle more delle prese in carico (complessive di tutti gli ospiti delle strutture presenti nell'Ambito) e comunicato progressivamente all'ente gestore;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parti integrante e sostanziale, relativo all'affidamento del servizio in oggetto;

Visto:

- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Verificata e Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Atteso che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 18/03/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione triennale di competenza per il periodo 2025/2027;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. **di convenzionare** l'Associazione Comunità "Papa Giovanni XXIII" con Sede Legale in Via Mameli n. 1 - 47921 Rimini (RN), C.F. 00310810221 p. IVA 01433850409, PEC: associazione@pec.apg23.org, con l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria per la gestione del servizio debitamente accreditato per come in premessa descritto;
2. **di dare atto** che il rappresentante legale dell'Ente gestore ha la responsabilità, graduata in funzione delle norme di volta in volta applicabili, per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi;
3. **di approvare** lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'affidamento del servizio in oggetto;
4. **di avvalersi** della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. **di prendere atto** dell'accertamento n. **1595/2025** sul cap. **2330 PdC 2.1.1.2.1**, effettuato all'Esercizio Finanziario **2025-2027**, Annualità **2025**;
6. **di dare atto che** l'importo relativo al servizio in oggetto per il I° semestre 2025 ammonta complessivamente ad € **15.803,11**;
7. **di impegnare** ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, per l'accoglienza offerta alla minore *omissis*:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap./Art.	1410901	Descrizione	WELFARE LOCALE -STRUTTURE FIN REG.LE CAP ENT 2330		
Miss/Progr.	12-07	PdC finanz.	1.3.2.11.2.999	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	SETTORE WELFARE			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	B737D2D618	CUP	H39I25000530001
Creditore	Associazione Comunità "Papa Giovanni XXIII" con Sede Legale in Via Mameli n. 1 - 47921 Rimini (RN), C.F. 00310810221 p. IVA 01433850409, PEC: associazione@pec.apg23.org , presso Banca Popolare Emilia Romagna sede in Rimini IBAN: IT36D0538724201000001834545 , Procuratore Speciale Montruschi Andrea nato a Casalfiumanese (BO) il 29/05/1955 CFMNTNDR55E29B892K;				
Causale	Convenzionamento dell'Ente Gestore di struttura sociale				
Modalità finan.	Fondo Nazionale Politiche Sociali				
Imp./Pren. n.		Importo	15.803,11	Frazionabile in 12	NO

8. **di dare atto che** a seguito dell'impegno di spesa si realizzeranno gli adempimenti correlati alla presa in carico "economica" e ai sensi dell'art. 9 della Convenzione ove è evidenziato che la copertura del costo della retta è legata all'effettiva presenza dell'ospite nella Struttura che può, ovviamente, determinare uno scostamento dalle previsioni programmatiche sottoponendo il relativo impegno ad un'eventuale successiva ricalibrazione finanziaria;
7. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento pur non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Servizio Finanziario;
9. **di dare atto che**:
 - la presente determinazione è trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 183 del

D.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, è stato accertato che il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile altresì del presente procedimento;
- mediante la pubblicazione del presente atto sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136.
- il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2025/2027 approvato con deliberazione del CC n.7 del 18/03/2025;

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Maria Bellantoni

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
2330	2.1.1.2.1	ACC	1595	2025				
1410901	1.4.3.99.999	IMP	5112	2025				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
